

## *Introduzione*

---

Chiamata “oro blu” o “petrolio bianco”, l’acqua, appare destinata a diventare uno dei ‘beni’ più contesi del nuovo millennio.

Centro del dibattito è certamente quale sia il modo migliore per gestire questa risorsa; perseguendo da sempre uno stabile assetto normativo in grado di coniugare protezione dell’ambiente, salvaguardia e buon uso delle risorse in un’ottica di sostenibilità della risorsa ma anche del raggiungimento degli obiettivi di qualità, economicità ed efficienza del servizio idrico offerto alla popolazione.

Con il presente elaborato, strutturato in 5 capitoli, si intende analizzare innanzitutto l’iter che un bene essenziale come l’acqua ha dovuto affrontare prima di essere riconosciuto come tale, fino ad arrivare alla regolamentazione odierna.

Gli ostacoli, i dibattiti, le incertezze ed alla fine la consapevolezza che si sono susseguiti per più di un secolo sono tutti tangibili nel testo attraverso lo studio delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali sorti a fronte di testi di legge, vecchi e nuovi, che hanno presentato non poche problematiche interpretative.

Nel primo capitolo verrà innanzitutto preso in considerazione il fondamento disciplinare del sistema idrico. Sarà rappresentato il percorso storico che questo bene fondamentale ha dovuto attraversare per essere riconosciuto come risorsa a livello nazionale.

A tale scopo verranno citati i profili costituzionali più significativi per meglio comprendere come si è sviluppata nel tempo la tutela nei confronti delle acque pubbliche fino ad arrivare alle attuali disposizioni normative.

Nel secondo capitolo si entrerà nel campo pratico del sistema di tutela delle risorse idriche attraverso un’analisi approfondita dell’organo che ne detiene la giurisdizione in materia ( il Tribunale Superiore delle acque pubbliche) e del riparto di competenze così come delineato dalla normativa.

Nel terzo capitolo verranno prospettate le conseguenze che una legislazione spesso lacunosa ha lasciato sul nostro territorio e i rimedi che solo negli ultimi decenni sono stati tentati. A partire dalla contaminazione del sistema idrico e a finire al servizio di controllo e gestione della depurazione, il testo analizzerà in maniera meticolosa tutte le problematiche che affliggono il “bel paese” in materia di inquinamento idrico; tenendo ben presente che l’ Europa ha più volte condannato l’Italia per i problemi legati alla depurazione e allo smaltimento delle acque reflue. Proprio noi, il Paese che ha inventato tremila anni fa, con i nostri antenati etruschi e poi romani, acquedotti e fognature; tremila anni dopo siamo purtroppo in coda in Europa per la gestione delle acque reflue (931 agglomerati urbani in infrazione) e l’inquinamento dei corsi d’acqua.

Scendendo più nel particolare, nel quarto capitolo l’elaborato si soffermerà sul territorio campano, al fine di rappresentare, a titolo esemplificativo, con dati statistici e ricerche sul campo, la situazione attuale in cui versano le nostre acque.

Infine, nel quinto capitolo si chiuderà il quadro con l’analisi di una decisione giurisprudenziale in materia di danno ambientale: uno studio del diritto nel suo farsi alla luce delle possibili variazioni interpretative e ricostruttive operate dal giudice nell’applicazione concreta.

Ora, considerando che in Italia il consumo complessivo di acqua è pari a 26 miliardi di metri cubi annui e che i dati Onu attuali sono terribili: circa 1 miliardo di persone al mondo non hanno accesso all’acqua potabile, più del doppio 2.4 miliardi soffrono l’assenza di strutture igienico-sanitarie adeguate, 1 bambino su 5 muore per sete o malattie legate all’acqua, 4.500 al giorno, più che per guerre o incidenti stradali, quasi il 40% della popolazione mondiale convive con problemi di scarsa disponibilità d’acqua che sono causa di oltre 50 conflitti nel mondo (37 armati) e magari di future guerre per il controllo delle riserve idriche nei punti più caldi della terra; non sarebbe forse necessaria una strategia integrata, coordinata, con politiche nuove?

Nel ripercorrere tutto l’iter storico, normativo e soprattutto giurisprudenziale della fattispecie in esame, si ha l’ambizione di dare al lettore gli strumenti necessari, non solo per condividere le scelte interpretative, ma anche per approfondirle e per cercare di dare una risposta appropriata al quesito sopra posto che da anni affligge i cittadini.

## CAPITOLO PRIMO

### *Il governo delle acque nell'ordinamento italiano*

---

SOMMARIO: – 1. Fondamento costituzionale della tutela dell'ambiente – 1.1. Come incide la riforma del Titolo V (l. Cost. 3/2001) – 1.2. Dalla riforma del Titolo V ad oggi . – 2. Acqua: bene pubblico o privato? – 2.1. La normativa pubblica sulle acque in Italia – 2.2. Il sistema sanzionatorio introdotto dal D.lgs. 152/99 – 3. Il sistema idrico integrato: Protagonisti e attività – 3.1. La gestione del servizio idrico integrato dopo il c.d. Decreto “Sblocca Italia” (d. l. n. 133/2014) – 3.1.1. Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 2913/2017 (Affidamento del servizio idrico integrato).

#### **1. Fondamento costituzionale della tutela dell'ambiente.**

A similitudine di altre costituzioni europee nate nel dopoguerra, anche la Costituzione del 1948 non presenta espliciti riferimenti né all'ambiente, né nella fattispecie all'acqua; per il semplice fatto che all'epoca vi era indubbiamente una sensibilità diversa rispetto a quella che si è sviluppata soprattutto nell'ultimo decennio.

In particolare, in quel determinato periodo storico, la situazione politica influì in modo decisivo nei lavori costituzionali fino a condizionarne i suoi contenuti: L'attenzione a far prevalere la questione riguardante la democrazia (tema di estrema rilevanza in quel periodo), ma anche l'attenzione alla salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali di ogni persona portarono a concentrarsi in modo sicuramente minore e poco attento al raggiungimento di altri obiettivi collegabili al benessere individuale. Per tali motivi, l'Assemblea Costituente ignorò, in un certo senso, la “materia ambiente”, quantomeno apparentemente.

Negli anni che seguirono, toccò alla dottrina e alla giurisprudenza costituzionale il compito, sempre più urgente con l'accrescere dell'importanza dell'ambiente nell'ordinamento, di rinvenirne un fondamento in quella Costituzione del 1948 che solo apparentemente, o forse semplicemente non in maniera soddisfacente, non menzionava la “materia ambiente”.

L'ambiente ha costituito così da subito una sfida per i giuristi, alla ricerca di una definizione condivisa, di una collocazione tra i principi e i diritti indicati dalla

Costituzione, della delimitazione delle materie che lo menzionano e di una ragionevole ricostruzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La ricerca di un fondamento costituzionale dell'ambiente è stata tentata soprattutto a partire dagli articoli 9 e 32 Cost.

Il dibattito costitutivo che si sviluppò in quegli anni attorno all'articolo 9 della Costituzione<sup>1</sup> è caratterizzato da una miriade di risentimenti ideologico – politici, basati prevalentemente sulla convinzione della superfluità e addirittura inutilità di una previsione costituzionale da porre a tutela del paesaggio. Di primo acchito quindi l'ambiente assume costituzionalmente la veste di “paesaggio”, dovendosi intendere, secondo il Predieri, «la forma del paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni nella sua cultura»<sup>2</sup>.

Con questa nozione di paesaggio si ricomprendono pertanto da un lato «ogni preesistenza naturale, l'intero territorio, la flora e la fauna»; dall'altro «ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio qualunque possa essere l'area in cui viene svolto»<sup>3</sup>. E' in questo contesto dottrinario che la nozione di paesaggio esprimerebbe una sorta di “volontà giuridica” ad aggregare nel suo significato non solo latamente la disciplina urbanistica, ma anche la nozione giuridica di ambiente.

In particolare è parso un riferimento idoneo l'art. 9, co. 2, allorché stabilisce che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Si passò poi all'analisi dell'art. 32<sup>4</sup>, il quale prevedendo la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, mira a garantire la salubrità dell'ambiente nell'interesse dell'integrità fisica (sostenuto sia da Cass., S.U., 9.3.1979, n. 1463 e 6.10.1979, n. 5172, che da C. cost., 28.5.1987, n. 210 e 30.2.1987, n. 641). Il rapporto instaurantesi tra l'ambiente e la salute si caratterizzerebbe per la complementarità, poiché esisterebbe, secondo l'ermeneutica mortatiana<sup>5</sup>, l'intrinseco presupposto del mantenimento di una salubrità ambientale tale da garantire l'integrità

---

<sup>1</sup> Art. 9 Cost.: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

<sup>2</sup> A. Predieri, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, Vallecchi 1969, Vol. II, p. 387.

<sup>3</sup> A. Predieri, *Paesaggio*, voce in *Enciclopedia del diritto*, XXXI., Milano 1981 cit. p. 152.

<sup>4</sup> Art. 32 Cost. : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

<sup>5</sup> C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, Cedam 1976, p. 1134.

fisica e la vita degli individui. Nel momento in cui il rapporto ambiente – salute viene messo a repentaglio, tale assioma ermeneutico «esprime una reazione» nella prospettiva di tutela successiva e riparatoria<sup>6</sup>.

Così si è ipotizzata l'esistenza di un «diritto alla salubrità» degli ambienti di vita e di lavoro, incomprimibile anche dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, in quanto fondato sulla tutela costituzionale della persona umana. In particolare l'interesse collettivo alla tutela della salute ha fornito all'ambiente una ricostruzione conforme tanto all'idea di diritto della persona quanto all'interesse pubblico<sup>7</sup>.

Questo orientamento ha trovato conferme a partire dagli anni Settanta, sia nella dottrina, sia nella giurisprudenza venendo ad emergere la corrispondenza di interessi connessi ad ambiente e salute nell'ottica dell'integrità fisica dell'individuo. Sulla stessa medaglia è stato inciso un diritto soggettivo ed un diritto collettivo all'ambiente salubre<sup>8</sup>. La necessità di creare istituti giuridici specifici per la protezione dell'ambiente è stata ulteriormente rimarcata dalla Corte Costituzionale, la quale, nelle sentenze n. 210 e 640 del 1987, ha sentenziato partendo da un approccio soggettivo del diritto all'ambiente salubre. Con l'affermazione della unitarietà del bene ambiente, a cui ha peraltro connesso la necessità della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ogni persona, il Giudice delle leggi ha rilevato che l'ordinamento tutela l'ambiente come elemento determinativo della vita e come «valore primario assoluto»(Corte Cost., sentenza n. 127 del 1990).

In relazione alla sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, la protezione della natura, la Corte ha avuto occasione di precisare che una politica ecologica non può venire adeguatamente realizzata se non sulla base di una «visione unitaria», e con strumenti i cui effetti siano estesi a tutto lo Stato<sup>9</sup>: l'«interesse nazionale» giustifica così la sottrazione all'autonomia regionale legislativa - amministrativa, ma sono fatti salvi gli interventi regionali non contrastanti, a tutela di quella parte dell'ambiente più

---

<sup>6</sup> In dottrina, si ritiene che l'approccio iniziale alla tutela della salute e dell'ambiente sia di tipo episodico – emozionale, legato al manifestarsi di specifiche patologie ambientali o di messa a rischio della salute. Per questo motivo gli interventi legislativi e giurisprudenziali sono originariamente di natura negativa e soggettiva, legati per lo più alla necessità di tutela del singolo piuttosto che di una salubrità ambientale come interesse diffuso.

<sup>7</sup> F. Giampietro: *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, Giuffrè 1980.

<sup>8</sup> Cfr. A. Simoncini, E. Longo, *Articolo 32*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, *Commentario alla Costituzione*, Milano, Utet Giuridica 2006.

<sup>9</sup> C. cost., 24.7.1972, n. 142, ma anche 12.11.1974, n. 257 e 12.5.1977, n. 72

strettamente connessa ai propri interessi (agricoltura e foreste); non è considerata contraddittoria la scelta del legislatore di prevedere l'audizione delle Regioni, e in caso di intreccio con materie regionali (agricoltura, urbanistica), sono da invocare "forme di collaborazione" (C. cost., 14.7.1976, n. 175 e 4.7.1974, n. 203).

L'ambiente è stato poi definitivamente ed espressamente menzionato nella Costituzione solamente nel 2001 (l. cost. 18.10.2001, n. 3).

La tutela dell'ambiente, e conseguentemente la tutela di tutto il sistema idrico, è oggi collocata nel titolo V della parte II, all'art. 117, il quale disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

### **1.1. Come incide la riforma del titolo V.**

La Riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con l'adozione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, dopo molti anni di dibattiti e di proposte, ha avuto il merito di aver inserito nel nuovo art. 117 Cost. la parola "ambiente".

Tra le materie assegnate a titolo esclusivo dal legislatore alla competenza dello Stato, nell'elenco di cui al comma 2 del citato articolo, vengono specificate: «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; mentre a titolo concorrente alle Regioni vengono assegnate: «valorizzazione dei beni ambientali e culturali».

La formulazione del 2001 ha, dunque, di fatto condotto l'ambiente nell'ambito della sfera dei poteri pubblici.

Fulcro del nuovo assetto sono due previsioni contenute nell'art. 117. Con la prima, quella del secondo comma, lettera s), si stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema"; con la seconda, invece, al terzo comma si colloca tra gli ambiti di competenza concorrente tra Stato e Regioni la "valorizzazione dei beni [...] ambientali".

La ripartizione delle competenze così delineata può essere diversamente calibrata, ai termini dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla possibilità per le Regioni di ottenere, con legge dello Stato (approvata "su iniziativa della Regione

interessata”, “dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”), “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” concernente tanto le materie di competenza concorrente quanto le materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s).

La possibilità offerta dall’art. 116 non è stata utilizzata dalle Regioni, per cui, ad oggi, vale integralmente lo schema distributivo disegnato dall’art. 117<sup>10</sup>.

Rifacendosi esplicitamente alla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, la Corte ricava una configurazione dell’ambiente come valore costituzionalmente protetto<sup>11</sup>, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 507 e n. 54 del 2000). Del resto i lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono a pensare che l’intento del legislatore sia quello di riservare allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza escludere la competenza regionale relativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

La Corte precisa dunque che la trasversalità e l’affermazione dell’ambiente come valore servano a non escludere legittimazione alle Regioni.

In particolare, in merito alla competenza delle Regioni nella tutela idrica e di quella ambientale in generale, la Corte ha limitato la competenza regionale alla cura di «interessi funzionalmente collegati» ed ha precisato che, «nell’esercizio della potestà concorrente o di quella residuale, una Regione possa assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (C. cost., 7.10.2003, n. 307). Quindi una tutela funzionale e indiretta rispetto a quella statale.

---

<sup>10</sup> M. Bellocchi e P. Passaglia: *La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ambiente e di beni culturali*; su [cortecostituzionale.it](http://cortecostituzionale.it). URL consultato il 12-03-2018

<sup>11</sup> Sent. n. 407 del 2002, nella qual si riafferma che la tutela dell’ambiente non può propriamente ritenersi una “materia”, essendo invece un “valore” costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie per le quali quel valore costituzionale assume rilievo.

## 1.2. Dalla riforma del titolo V ad oggi.

Contributo fondamentale in merito alla delimitazione delle sfere di competenza legislativa spettanti allo Stato e alle Regioni in materia di regolazione di servizi pubblici locali, e dunque anche di regolazione idrica, è stato offerto dalla Corte Cost. nella sent. n. 272/2004<sup>12</sup>, che se, da un lato, configurava la “tutela della concorrenza” come una materia dalla “portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato”, dall’altro, riconosceva, invece, per i servizi privi di “rilevanza economica”, uno “spazio per una specifica e adeguata disciplina di fonte regionale e anche locale”<sup>13</sup>.

Alle Regioni viene riconosciuto di poter esercitare le proprie competenze normative in relazione al servizio di erogazione idrica solo nel limite in cui le disposizioni da esse adottate rispettino i punti di equilibrio tra interessi costituzionalmente protetti.

Ma tante sono state le sentenze susseguitesì nel tempo in materia, tra queste di particolare importanza può menzionarsi la Sent. n. 214 del 2005, la quale, nel ribadire che la tutela dell’ambiente, di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, riafferma che risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia.

Nel medesimo senso, la Sent. n. 108 del 2005 ha sottolineato che la tutela dell’ambiente si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti, e che, nell’ambito di dette competenze concorrenti, risulta legittima l’adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale: la competenza esclusiva dello Stato ai termini della lettera s) dell’art. 117 non è

---

<sup>12</sup> V. Molasci : *La gestione dei servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica”: prospettive e problemi in materia di servizi sociali a seguito di Corte cost. n. 272 del 2004*; su *Foro.it*. URL consultato il 12-03-2018

<sup>13</sup> L. Carbone, G. Napolitano, A. Zoppini, *Il regime dell’acqua e la regolazione di servizi idrici*, il Mulino, Bologna 2017 pp. 113-114.



incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze<sup>14</sup>.

Con il D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), poi, all'art.61, comma 1, viene stabilito definitivamente che la competenza per l'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere fosse affidata in capo alla Regione, sulla base dell'articolazione dei distretti idrografici decisi dal medesimo Codice dell' Ambiente (art. 64).

L'esercizio di suddette competenze, tuttavia, non può essere compiuto dall'Amministrazione regionale in modo del tutto autoreferenziale, bensì va inserito all'interno di un quadro di leale collaborazione e di effettivo coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati al progetto, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, di cui all'art. 118 Cost., secondo il quale le funzioni amministrative devono essere eseguite dal livello di governo adeguato alla concreta dimensione della questione da affrontare e agli interessi coinvolti<sup>15</sup>.

Uno degli ultimi provvedimenti adottati in materia di acqua è il D.Lgs. 16 Marzo 2009 n. 30: in attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Il testo normativo definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee.

In particolare, la norma individua i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, i parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri per la classificazione dello stato quantitativo delle acque e le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali - quantitativo. La valutazione dello stato delle acque sotterranee è svolta dalle Regioni, che hanno il compito di monitorare lo stato dei corpi idrici ed adottare misure e piani di tutela finalizzati soprattutto a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose e non pericolose. Il decreto prevede, inoltre, che le autorità di bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino, sulla base dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di

---

<sup>14</sup> M. Bellocchi e P. Passaglia : *La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ambiente e di beni culturali*; su [cortecostituzionale.it](http://cortecostituzionale.it). URL consultato il 15-03-2018

<sup>15</sup>U. Fantigrossi: *Difesa delle acque e vasche di laminazione:il sistema delle competenze* (PDF), su [tuttoambiente.it](http://tuttoambiente.it). URL consultato il 15-03-2018

indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinino le priorità di intervento.

Sempre in tema di risorse idriche e danno ambientale qualche giorno prima era intervenuta la Legge del 27 Febbraio 2009, n. 3: conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2009, n. 49). Con la presente legge il Parlamento ha convertito la disposizione del decreto legge relativa alla proroga delle Autorità di Bacino, con conseguente abrogazione implicita della disposizione contenuta nell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che prevedeva la soppressione delle Autorità entro il 30 aprile 2006, facendo salvi altresì gli atti compiuti successivamente a tale data. Inoltre, ha approvato il riconoscimento in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della facoltà di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, tra lo Stato o altri enti pubblici territoriali e le imprese pubbliche o private, in relazione alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui i sopra citati enti pubblici possano richiedere il risarcimento. La misura ha come finalità quella di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato con riferimento ai siti di interesse nazionale contaminati<sup>16</sup>.

## **2. Acqua: bene pubblico o privato?**

Il problema della natura pubblica o privata dell'acqua accompagna tutta la storia dell'umanità: la disputa racchiude in sé la questione del contemperamento o della subordinazione degli interessi privati con gli utilizzi collettivi di una risorsa naturalmente scarsa. Non è un caso che la nascita dei primi ordinamenti generali

---

<sup>16</sup>L. Salvemini: *La tutela dell'acqua* (PDF), su [Ambientediritto.it](http://Ambientediritto.it). URL consultato il 17-03-2018